



REGOLAMENTO

Articolo 1

Possono essere ammessi alla Cooperativa imprenditori agricoli singoli o associati regolarmente iscritti all'albo professionale istituito a norma della Legge Regionale 13 aprile 1974 n. 18 ovvero società d'imprenditori agricoli costituiti nelle forme previste dal Codice Civile, ovvero associazioni e cooperative zootecniche già operanti nell'ambito dell'assistenza zootecnica interaziendale. Le associazioni o cooperative di allevatori allo scopo di utilizzare in proprio i servizi della SOZOO e non per la sostituzione di addetti dei propri soci.

I soci delle associazioni o cooperative di cui sopra che eventualmente volessero usufruire dei servizi di sostituzione dovranno associarsi in prima persona alla SOZOO.

Nella erogazione dei servizi verrà sempre data priorità assoluta alle esigenze richieste dagli allevatori rispetto a quelle richieste da associazioni o cooperative.

QUOTE ED IMPEGNI

Articolo 2

L'iscrizione alla SOZOO comporta:

-il versamento immediato di una quota capitale pari a € 25,82;

-il versamento di una quota per rimborso spese di gestione annua, che viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Tale quota è suscettibile di conguaglio in aumento o in diminuzione a fine gestione. Solo per il primo anno l'ammontare della quota per rimborso spese e gestione sarà commisurata agli effettivi mesi di utilizzo;

-una quota di compartecipazione giornaliera alle spese di gestione deliberata dal Consiglio di Amministrazione che potrà essere suscettibile di conguaglio in aumento o diminuzione a fine gestione;

-l'impegno ad utilizzare il servizio di sostituzione per un minimo di sei giornate all'anno salvo delibera del Consiglio.

L'utilizzo del servizio da parte di non soci comporta:

-il pagamento della prestazione lavorativa, così come stabilito dall'art. 9 del presente Regolamento;

-il pagamento di una quota giornaliera riferita al costo di gestione che sarà limitata al costo del servizio prestato. Tale importo è fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione e potrà essere suscettibile di conguaglio in aumento o diminuzione a fine gestione.

SERVIZI SOSTITUZIONE

Articolo 3

L'impegno del socio ad utilizzare almeno sei giornate di sostituzione all'anno viene richiesto per garantire agli addetti un minimo di giornate lavorative nel caso nessuno richiedesse sostituzioni. In caso di mancata richiesta da parte dell'iscritto le giornate verranno fissate d'ufficio dalla Cooperativa entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4

Nel presente regolamento si intendono “sostituzioni per motivi sociali” quelle dovute a infortuni, malattie, maternità, decessi ed in generale a eventi non prevedibili; non rientrano in questa categoria le sostituzioni dovute alla necessità di corrispondere giornate di ferie al personale del socio o ad altri eventi o necessità prevedibili.

Verrà data priorità a coloro i quali richiederanno sostituzioni per motivi sociali.

Articolo 5

In caso di ferie sei è il numero minimo di giorni consecutivi previsto per ogni esercizio. Le richieste per servizi di sostituzione per ferie dovranno essere inviate alla SOZOO entro il 15 giugno per il periodo estivo ed entro il 15 novembre per il periodo invernale. Le richieste di sostituzioni per ferie negli altri periodi dell'anno potranno essere presentate in qualsiasi momento con preavviso di sei giorni lavorativi.

Articolo 6

Potrà essere attuato - solo nel caso pervengano presso la SOZOO richieste in numero sufficiente a coprire la completa attività di almeno un operatore - un modulo che preveda una o più giornate di sostituzione prestate costantemente tutti i mesi o tutte le settimane in aziende limitrofe.

Altre richieste potranno essere vagliate di volta in volta dall'ufficio che ne decreterà o meno la possibile attuazione a suo insindacabile giudizio.

Articolo 7

Le prenotazioni potranno ritenersi valide a tutti gli effetti solo dopo la conferma da parte della SOZOO. Se ha avuto inizio, il servizio di sostituzione verrà garantito fino al totale esaurimento del periodo impegnato a prescindere dalle richieste avanzate da altre aziende, anche se dovute a motivi sociali salvo eventuali accordi presi di concerto.

Le prenotazioni potranno essere disdette dalla Cooperativa - una unica volta all'anno - solo nel caso in cui pervenisse alla Cooperativa stessa una improvvisa richiesta di sostituzione dovuta a motivi sociali.

Articolo 8

Eventuali disdette di prenotazioni da parte del socio richiedente devono essere fatte con un preavviso minimo di sei giorni lavorativi. Non rispettando tale norma, al socio verrà comunque addebitata una giornata di sostituzione.

TARIFFE E FATTURAZIONE

Articolo 9

Le giornate di sostituzione, identificandosi come “distacco di personale” vengono addebitate in misura pari al costo sostenuto dalla Cooperativa e al di fuori della sfera di applicazione dell'IVA.

Le sostituzioni per motivi sociali vengono addebitate al costo effettivo dedotto il 2%.

Nel caso l'azienda non mettesse a disposizione un locale attrezzato e fornito di luce, gas, riscaldamento, servizi igienici e uso di cucina, la Cooperativa addebiterà il costo forfetario per percorrenze chilometriche stabilito da una delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per i soci ubicati fuori regione è d'obbligo la fornitura dell'alloggio od il pagamento delle spese per la sistemazione del sostituto all'esterno dell'azienda.

Nel caso in cui non fosse possibile applicare le facilitazioni previste per il distacco di mano d'opera, verranno addebitate le seguenti tariffe:

-€ 12,91 + IVA per ora feriale;

-€ 15,49 + IVA per ora festiva;

-€ 18,08 + IVA all'ora per prestazioni inferiori alle 6^h e 30'.

Articolo 10

Le giornate di sostituzione citate nel presente regolamento si intendono composte di 6^h e 30' di attività.

Eventuali utilizzi di personale per orari inferiori comporteranno comunque l'addebito di 6^h e 30'. Le ore prestate oltre le 6^h e 30' sono lavoro straordinario e, come tali, verranno addebitate.

Articolo 11

A fronte degli importi relativi alle giornate di sostituzione verranno emesse note di addebito e fatture entro il mese successivo a quello di utilizzo che andranno saldate entro 30 giorni dalla data delle stesse.

SANZIONI

Articolo 12

In caso di pagamento oltre i 30 giorni verranno applicati gli interessi al tasso bancario vigente. Per insoluti superiori a sei mesi si ricorrerà al legale, previa sospensione dei servizi.

VARIE

Articolo 13

La scelta delle modalità operative di intervento, intendendosi con ciò la scelta delle aziende a cui offrire il servizio sia in caso di carenza di richiesta, e quindi in situazione di esubero di personale della SOZOO, sia in caso di eccesso di richiesta, e quindi in situazione di carenza di personale della SOZOO, dovrà comunque tenere conto di molteplici fattori di ordine organizzativo e pratico; pertanto, quanto contenuto a tale proposito nel presente regolamento, ha carattere indicativo.

Articolo 14

La gestione relativa all'attività prestata ad associazioni, cooperative ed imprenditori agricoli non iscritti all'albo professionale di cui alla Legge 13/04/1974, n. 18 verrà tenuta dalla SOZOO in maniera separata dalla gestione relativa ai servizi forniti agli imprenditori iscritti all'albo di cui sopra.

Articolo 15

Quanto non previsto dal presente regolamento e le variazioni allo stesso saranno oggetto di delibera del consiglio di amministrazione